

## Art. 25.

(Competenze degli enti locali)

1. Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale da preservare.

2. I Comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in conformità alla presente legge ed al PTCP, definendo in particolare:

a) la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

b) l'ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale già previsto dal PUT e dal PTCP;

c) le reti per la mobilità, l'energia e le telecomunicazioni.

3. La facoltà di realizzare porte di accesso, anche come elemento di valorizzazione dell'impresa, può essere esercitata da soggetti privati. A tali ulteriori porte è consentito il collegamento in rete con il sistema complessivo.